



Regione Umbria  
**Giunta Regionale**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**N. 918      SEDUTA DEL 18/09/2025**

**OGGETTO:** Adozione del Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Assente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Assente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 15 pagine

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE****LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto “Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”, presentata dal Direttore regionale alla Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio, Cultura e Agenda digitale;

**Preso atto** della proposta di regolamento presentata dall’ Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto: “Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 13 del regolamento interno di organizzazione;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la DGR n. 192 del 12 marzo 2025, recante in oggetto “Proposta di regolamento “Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica””, la quale è stata assegnata alla III Commissione consiliare permanente, ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui all’articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 18 marzo 2025;

**Preso atto** del parere n. 98 espresso dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 26 giugno 2025;

**Viste** le osservazioni e le integrazioni espresse in data 11 luglio 2025 dal Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR a seguito della verifica della citata proposta di Regolamento regionale, sotto il profilo della conformità alla normativa regionale e della corretta redazione delle norme, sotto il profilo della tecnica legislativa;

**Acquisito** il parere positivo del Comitato legislativo riunitosi in data 16 settembre 2025;

**Ritenuto** di provvedere all’approvazione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di adottare l’allegato regolamento, avente ad oggetto “Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica” e la relazione che lo accompagna;
2. di dare atto che sarà emanato conforme regolamento dalla Presidente della Giunta regionale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

Proposta di regolamento: “Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”.

### RELAZIONE

Con l'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 31 luglio 2024 “*Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica*” la Regione interviene sul tema della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra, e introduce una nuova normativa in materia, abrogando pertanto la normativa di cui alla l.r. 16/2009.

La l.r. n. 11 del 31 luglio 2024 prevede, all'articolo 12, l'adozione da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente le disposizioni attuative della legge.

In particolare, con il presente regolamento si stabiliscono le modalità con cui la Giunta determina l'iscrizione all'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, i criteri e le modalità per la predisposizione della proposta di Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica da sottoporre al Comitato regionale, e i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali. Il regolamento disciplina anche i caratteri delle specifiche campagne promozionali promosse dalla Regione.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di intervento del regolamento attuativo, ovvero le modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, i criteri e le modalità per la predisposizione della proposta di Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica, e i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

L'articolo 2 individua le modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, le modalità di controllo circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all'Elenco, nonché le cause di cancellazione dal medesimo. Fissa i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco: 1° - 31 ottobre di ogni anno.

L'articolo 3 stabilisce i criteri e modalità per la predisposizione del Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, secondo il seguente iter: il programma delle attività deve essere presentato dall'Associazione e/dall'Ente locale al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande sono trasmesse al Comitato regionale delle rievocazioni storiche, che procede all'audizione delle Associazioni e degli Enti nel termine di 45 giorni. Concluse le audizioni, il Comitato trasmette la proposta di calendario alla Giunta regionale per l'approvazione. Entro 15 giorni dalla definizione del calendario, la Giunta, tramite il Servizio regionale competente, comunica il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

calendario alla competente commissione consiliare e lo trasmette al Servizio regionale competente per il turismo, al fine di attivare la promozione di cui all'articolo 11 della l.r. 11/2024.

L'articolo 4 definisce quali sono i criteri e modalità di concessione dei contributi regionali, secondo due linee di intervento: a) concorso all'organizzazione delle manifestazioni storiche, purché inserite nel calendario, b) sostegno a progetti di Enti locali, e di associazioni presenti nell'elenco regionale, purché finalizzati a realizzare eventi di rievocazione storica, valorizzare abiti storici, conservare e restaurare il patrimonio degli abiti e delle attrezzature e dei materiali legati alle rievocazioni. Per ciascuna linea di intervento, il competente servizio regionale stabilisce con proprio atto la modulistica e, sempre con proprio atto, stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di contributo.

L'articolo 5 stabilisce la procedura di valutazione delle domande di contributi e le modalità di attribuzione dei punteggi, distinti per linea di intervento. La valutazione delle domande ammissibili spetta al Servizio regionale competente, che si avvale di una Commissione valutativa, espressione del Comitato regionale delle rievocazioni storiche di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2024, composto dai Dirigenti dei servizi regionali cultura (a oggi, a seguito della riorganizzazione degli incarichi dirigenziali di cui alle DGR 741/2025 e 832/2025, servizio spettacolo), e turismo, o loro delegati, e da tre membri scelti dal Comitato, uno tra gli esperti universitari, uno tra i Sindaci e uno dell'AURS. I punteggi sono attribuiti per singolo criterio, su una scala da 0 a 10, per un massimo di 50 punteggi.

L'articolo 6 dispone in merito alle ipotesi di revoca, totale o parziale, del contributo, e di restituzione dello stesso, nel caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa, e/o di mancata rendicontazione delle attività programmate.

L'articolo 7 prevede la collaborazione tra il Servizio regionale competente e il Servizio Turismo per la promozione delle manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco. In caso di definizione, da parte della Giunta, di un logo identificativo delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, lo stesso viene riconosciuto e attribuito in sede di iscrizione nel calendario.

L'articolo 8 contiene la norma transitoria per l'applicazione della nuova disciplina per l'anno 2025, per cui le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario, nella data che verrà stabilita dal competente servizio regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

L'articolo 9 infine dispone in merito all'entrata in vigore del presente regolamento attuativo.

Proposta di Regolamento: Regolamento attuativo della l.r. 31 luglio 2024, n. 11 *“Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”*.

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 *“Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”* stabilisce:
  - a) le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, di seguito denominato “Elenco regionale” nonché le modalità di cancellazione dell'iscrizione stessa, tenendo conto della definizione di manifestazione di rievocazione storica di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2024;
  - b) i criteri e le modalità per la predisposizione della proposta di Calendario di cui all'articolo 5 della l.r. 11/2024, da parte del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato “Comitato regionale”;
  - c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari di cui all'articolo 9 della l.r. 11/2024;
  - d) i caratteri delle campagne di promozione di cui all'articolo 11 comma 1 della l.r. 11/2024.

### **Articolo 2 - Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria**

1. Per associazioni di rievocazione storica si intendono le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3 della l.r. 11/2024.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

2. Possono essere iscritte all'Elenco Regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria le associazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 11/2024.
3. Per l'iscrizione all'Elenco il legale rappresentante delle associazioni di cui al comma 2 presenta un'apposita domanda, redatta sulla base della modulistica predisposta dal Servizio regionale competente. La domanda può essere presentata a partire dal 1° ottobre ed entro il termine inderogabile del 31 ottobre di ogni anno.
4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 3 sono dichiarate inammissibili.
5. L'Elenco regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla Cultura.
6. L'associazione presenta annualmente al Servizio regionale competente una relazione dettagliata delle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.
7. A partire dall'anno successivo a quello di prima iscrizione nell'Elenco, il Servizio regionale competente effettua i controlli in merito alla permanenza dei requisiti di accesso dell'associazione.
8. L'iscrizione nell'elenco è valida fino alla perdita dei requisiti o fino a che il legale rappresentante non ne chieda la cancellazione. È prevista la cancellazione dall'Elenco in caso di:
  - a. perdita del requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  - b. accertata inattività dell'associazione per un periodo pari o superiore a tre anni;
  - c. mancato invio della relazione di cui al comma 6.
9. La cancellazione è adottata con apposito atto e comunicata

all'Associazione.

**Articolo 3 - Criteri e modalità per la predisposizione del Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria**

1. Il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, organizzate dagli Enti locali e dalle Associazioni iscritte nell'Elenco regionale, è approvato annualmente dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria.
2. Per l'iscrizione nel Calendario regionale i legali rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni iscritte nell'Elenco regionale presentano al Servizio regionale competente, tramite PEC, entro il 31 gennaio di ogni anno il programma degli eventi relativi alle manifestazioni da loro organizzate.
3. Per la formulazione della proposta di Calendario, il Comitato procede, nel tempo massimo di 45 giorni dalla data ultima prevista per la presentazione dei programmi, all'audizione degli Enti locali e delle associazioni che organizzano manifestazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale, al fine di:
  - a. fare in modo che la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno;
  - b. evitare sovrapposizioni e conflitto con eventi collaterali nell'ambito della comunità regionale.
4. A conclusione delle audizioni, il Comitato presenta la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. Entro 15 giorni dalla sua definizione, la Giunta regionale, per il tramite del Servizio regionale competente, contestualmente alla comunicazione del Calendario alla competente Commissione consiliare lo trasmette anche al Servizio regionale

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

competente per il turismo al fine di attivare la promozione di cui all'articolo. 11 della l.r 11/2024.

**Articolo 4 - Criteri e modalità di concessione dei contributi**

1. I contributi regionali sono concessi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, di cui all'articolo 5 della l.r. 11/2024, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.
2. La Regione concede altresì contributi a sostegno di progetti presentati da Enti locali o dalle associazioni storiche iscritte nell'Elenco regionale, che siano finalizzati a:
  - a) realizzare attività ed eventi di rievocazione storica;
  - b) valorizzare abiti storici e della tradizione, specifici del territorio regionale, anche tramite la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti;
  - c) conservare, restaurare e integrare il patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature e materiali.
3. I criteri per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1 sono i seguenti:
  - a) rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione di rievocazione storica;
  - b) documentata adesione delle istituzioni locali, istituti scolastici, associazioni nonché il concorso di privati cittadini nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione;
  - c) localizzazione prevalente dell'evento nei centri storici o nei siti di particolare rilevanza storico-culturale;
  - d) valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla comunità locale

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

- di riferimento, in particolare dei prodotti enogastronomici legati alla tradizione locale e al periodo storico cui si riferisce la manifestazione;
- e) documentata attività attinente alla manifestazione svolta dall'Associazione nel corso dell'anno, anche ai fini della promozione turistica.
4. I criteri per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 2 sono i seguenti:
- a) rilevanza nazionale e internazionale dell'attività o evento di rievocazione storica;
- b) qualità complessiva dell'attività o dell'evento e coerenza con le finalità della legge;
- c) collegamento con le manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'articolo 5 della l.r. 11/2024;
- d) rilevanza turistica e/o di promozione del territorio dell'attività o evento di rievocazione storica;
- e) documentato valore storico e/o artistico degli abiti storici o di attrezzature e materiali limitatamente ai progetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2.
5. Il Servizio regionale competente, con propria determinazione dirigenziale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale regionale, canale Cultura, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione delle domande e i modelli per la presentazione delle domande stesse.
6. Le domande pervenute oltre la data di scadenza ovvero presentate su modelli difformi da quelli stabiliti dal Servizio regionale competente ai sensi, del comma 5 sono considerate inammissibili.

**Articolo 5 - Valutazione delle domande di contributi**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui al presente articolo, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
2. Il Servizio regionale competente valuta le domande dichiarate ammissibili, distintamente per entrambe le linee di finanziamento, avvalendosi di una Commissione di valutazione composta dai Dirigenti regionali competenti in materia di spettacolo e turismo (o loro delegati) e da tre membri espressi dal Comitato di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2024, scelti uno tra gli esperti universitari, uno tra i sindaci o loro delegati, e uno dell'AURS.
3. I punteggi per le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono attribuiti come di seguito riportato:
  - rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione di rievocazione storica (*da 0 a 10 punti*);
  - coinvolgimento delle istituzioni locali, scolastiche e sociali e privati cittadini nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione (*da 0 a 10 punti*);
  - localizzazione prevalente dell'evento nei centri storici o nei siti di particolare rilevanza storico-culturale (*da 0 a 10 punti*);
  - valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla comunità locale di riferimento, in particolare dei prodotti enogastronomici legati alla tradizione locale e al periodo storico cui si riferisce la manifestazione (*da 0 a 10 punti*);
  - documentata attività attinente alla manifestazione svolta dall'Associazione nel corso dell'anno, anche ai fini della promozione turistica (*da 0 a 10 punti*).
4. I punteggi per le domande di cui al

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

comma 2 dell'articolo 4 sono attribuiti come di seguito riportato:

- rilevanza nazionale e internazionale dell'attività o evento di rievocazione storica (da 0 a 10 punti);
  - qualità complessiva dell'attività o dell'evento e coerenza con le finalità della legge (da 0 a 10 punti);
  - collegamento con le manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'articolo 5 della l.r. 11/2024 (da 0 a 5 punti);
  - rilevanza turistica e/o di promozione del territorio dell'attività o evento di rievocazione storica (da 0 a 10 punti);
  - documentato valore storico e/o artistico degli abiti storici o di attrezzature e materiali limitatamente ai progetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 (da 0 a 10 punti).
5. La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio.

**Articolo 6 - Revoca dei contributi**

1. I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati. Eventuali variazioni delle attività, della tempistica, delle modalità operative e della previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio regionale competente, a meno che il beneficiario non presenti una formale rinuncia al contributo.
2. Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i presupposti per cui è

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

stato assegnato il contributo, il Servizio regionale competente disporrà la riduzione del contributo o la sua totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.

3. In caso di mancata rendicontazione del contributo, o di mancato utilizzo del medesimo, si provvederà alla revoca totale del contributo.
4. Nel caso di minor costo dell'intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale decurtazione del finanziamento. Tale decurtazione non si applica se il progetto è stato interamente realizzato e la minore spesa sostenuta e rendicontata rispetto a quella preventivata rientra nel limite del 10 per cento.

**Articolo 7 - Promozione delle manifestazioni**

1. Per la promozione delle manifestazioni iscritte nel Calendario regionale il Servizio regionale competente collabora con il Servizio Turismo, fornendo tutte le informazioni affinché possano essere attivate le iniziative promozionali.
2. Nel caso in cui la Giunta regionale definisca, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 11/2024, un logo identificativo delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, lo stesso viene attribuito in sede di iscrizione nel Calendario.

**Articolo 8 - Norma transitoria**

1. Per l'anno 2025 le domande di iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono essere presentate contestualmente alla domanda di iscrizione al Calendario, nelle date fissate dal Servizio regionale competente entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale regionale, canale Cultura.

**Articolo 9 - Entrata in vigore**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 16/09/2025

Il responsabile del procedimento  
- Maria Aurora Cavarra

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

**PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 17/09/2025

Il dirigente del Servizio  
Spettacolo, eventi e imprese creative

- Luigi Rossetti

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/09/2025

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,  
BILANCIO, RISORSE UMANE, CULTURA,  
AGENDA DIGITALE

- Luigi Rossetti  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Tommaso Bori ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 17/09/2025

Assessore Tommaso Bori  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---